REGOLAMENTO (CEE) N. 3193/74 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1974

relativo al prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di barbabietola ed ai prezzi minimi delle barbabietole in Irlanda e nel Regno Unito fissati per la campagna saccarifera 1974/1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato e il paragrafo 5 del protocollo n. 17 accluso all'atto medesimo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1600/74 [2] ha fissato per la campagna 1974/1975, fra l'altro, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento dello zucchero greggio di barbabietola e i prezzi minimi delle barbabietole ; che tali prezzi sono stati maggiorati con regolamento (CEE) n. 2518/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo [3],

considerando che l'articolo 56 dell'atto di adesione stabilisce che, se i prezzi del mercato mondiale superano i prezzi comunitari e se non è applicabile alcuna restituzione, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati ; che il mercato mondiale dello zucchero è caratterizzato da qualche tempo da una situazione di penuria che ha provocato un considerevole rialzo dei prezzi, i quali hanno ora raggiunto un livello notevolmente superiore a quello dei prezzi comunitari ; che, a causa di tale situazione, i prezzi di mercato in Irlanda e nel Regno Unito sono saliti ad un livello perlomeno uguale a quello dei prezzi praticati negli altri Stati membri ;

considerando che è da escludersi, in un futuro prevedibile, un mutamento della situazione sul mercato mondiale ; che è quindi opportuno portare al livello dei prezzi comuni i prezzi d'intervento dello zucchero bianco e dello zucchero greggio di barbabietola, nonché i prezzi minimi della barbabietola, attualmente inferiori ai prezzi comuni ; che di conseguenza occorre fissare ad un livello corrispondente il prezzo di smercio di cui al protocollo n. 17 accluso all'atto di adesione ;

considerando che, in caso di raccolto normale, la produzione di zucchero in Irlanda e nel Regno Unito corrisponde rispettivamente all'80 % e al 40 % circa del fabbisogno di tali mercati ; che detto fabbisogno deve essere parzialmente coperto con le disponibilità di zucchero esistenti nelle regioni eccedentarie della Comunità ;

considerando che il livello dei prezzi di mercato in Irlanda e nel Regno Unito sarà pertanto ampiamente determinato dai prezzi d'offerta dello zucchero proveniente dalle suddette regioni ; che occorre pertanto adottare per tutte le regioni dell'Irlanda e del Regno Unito un prezzo di intervento derivato unico per lo zucchero bianco che tenga conto sia del prezzo d'intervento applicabile nella zona più eccedentaria della Comunità, maggiorato delle spese di commercializzazione per la spedizione verso l'Irlanda e il Regno Unito, sia delle spese di smercio a carico dell'industria zuccheriera di questi Stati membri ; che, a decorrere dal 1° gennaio 1975, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio di barbabietola deve essere derivato dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco in base ai criteri comuni ; che, per quanto concerne i prezzi minimi delle barbabietole di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 [5], occorre analogamente ispirarsi per tutte le regioni dell'Irlanda e del Regno Unito agli stessi criteri su cui ci si è basati per fissare detti prezzi per le altre zone della Comunità, esclusa la zona più eccedentaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino allo scadere della campagna 1974/1975, per tutte le regioni dell'Irlanda e del Regno Unito :

— il prezzo d'intervento derivato per 100 kg di zucchero bianco è fissato a 27,48 unità di conto ;

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 3.
(3) GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.
(4) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.

— il prezzo d'intervento per 100 kg di zucchero greggio di barbabietola è fissato a 23,39 unità di conto ;
— il prezzo minimo per 1 tonnellata di barbabietole è fissato a 21,08 unità di conto ;
— il prezzo minimo per 1 tonnellata di barbabietole in eccedenza alla quota di base è fissato a 12,93 unità di conto.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino allo scadere della campagna 1974/1975 il prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nel quadro dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero, ai sensi del protocollo n. 17 accluso all'atto di adesione, è fissato per 100 kg di zucchero greggio di canna a 21,37 unità di conto.

2. Detto prezzo di smercio è valido per lo zucchero greggio della qualità tipo, merce nuda, resa cif, free out, porti del Regno Unito.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DURAFOUR